

COMUNE DI TACENO

PROVINCIA DI LECCO

R.P. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del Registro delle deliberazioni

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ALIQUOTE E DETRAZIONI –
ANNO 2014.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **21,00** nella Sede comunale; previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano:

		Presente	Assente
1	FONDRA MARISA	X	
2	DENTI FRANCESCA	X	
3	DENTI PIERCARLO	X	
4	MUTTONI GIMMI		X
5	POMI ALESSANDRO	X	
6	POMI ROSANNA	X	
7	MUTTONI GUIDO		X
8	VITALI ALBERTO	X	
9	GALBUSERA VALTER	X	
10	GILARDONI ELISA	X	
11	CIRESA ROBERTO	X	
	Totale presenti n.	9	
	Totale assenti n.		2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Avv. Maria Letizia Careri;

Assume la presidenza il Sindaco, Sig.ra Marisa Fondra che constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

COMUNE DI TACENO

PROVINCIA DI LECCO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C .C.	N° 27	DEL 29/07/2014
Oggetto: parere ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 Vista l'allegata proposta di deliberazione ad OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2014.		

Esperita l'istruttoria di competenza;

S I E S P R I M E

☒ **Parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnico contabile**

Taceno, 22.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
F. to Marisa Fondra

COMUNE DI TACENO

PROVINCIA DI LECCO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”- ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2014.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, precisa le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a intervenire modificando le precedenti aliquote del tributo. Il Sindaco indica per ciascuna categoria catastale il regime impositivo IMU proposto.

Viene sottolineato che relativamente agli immobili ad uso produttivo si è cercato di contenere il più possibile l'aumento a fronte delle difficoltà che le imprese riscontrano in questo particolare momento.

Terminata l'esposizione, nessuno interviene

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 e l' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con cui è stata istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Vista la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dall'1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge n. 228/2012, dal D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, dal D.L. n. 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2013, dal D.L. n. 102/013 convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013 dal D.L. n. 133/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 5/2014, dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, dal D.L. n.47/2014 convertito dalla legge n.80/2014 e dal D.L. n. 66/2014.

Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 29.07.2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, immediatamente eseguibile, in vigore dall' 1 gennaio 2014.

Considerato che la determinazione delle aliquote relative all'imposta Municipale Propria (IMU) non può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote del Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) stante l'obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D. L. n. 16/2014.

Vista la propria deliberazione n. 26, 29.07.2014 con la quale sono state determinate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, introdotto dall'articolo unico della relativa Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

COMUNE DI TACENO

PROVINCIA DI LECCO

Dato atto, altresì, che la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali ha espresso parere favorevole ad un ulteriore differimento di detto termine al 30 settembre 2014.

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 15.05.2012 e n. 23 del 27.09.2012 di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'annualità 2012, aliquote rimaste invariate nell'anno 2013, ai sensi dell'art.1, comma 169 della legge n.296/2006, per mancata diversa deliberazione in merito.

Rilevato che ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

e che relativamente all'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, viene riconosciuta come unica detrazione quella di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Precisato che l'esenzione da tassazione Imu dei terreni agricoli è prevista per legge solo per i territori montani, come ad oggi qualificato il territorio del comune di Taceno, ma che si è in attesa dell'adozione di un decreto attuativo che procederà ad una nuova individuazione dei Comuni da considerare tali e che pertanto, qualora questo territorio non dovesse essere ricompreso nella predetta elencazione i suddetti terreni saranno soggetti ad applicazione del tributo secondo l'aliquota di seguito determinata.

Ritenuto opportuno, in considerazione delle modifiche applicative conseguenti alla riforma in materia decorrenti dall'1 gennaio 2014, nonché delle esigenze di fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno corrente, ferme restando le esclusioni da tassazione sopra indicate disposte per legge e

COMUNE DI TACENO

PROVINCIA DI LECCO

per regolamento e l'applicazione dell'unica detrazione contemplata dalla normativa, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 come di seguito indicato:

- **ALIQUOTA 4,00 per mille** per i seguenti immobili:

- a) Abitazione principale categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;
- b) Pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- c) Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,00 per mille - somma IMU + TASI = 4,0 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

detrazione € 200,00

- **ALIQUOTA 8,50 per mille** per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;
- b) Unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;
- c) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **C/1** (negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria **C**;
- d) Unità immobiliari classificate nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati);
- e) Terreni agricoli. (salvo il mantenimento dell'esenzione per mancata adozione del decreto di cui all'art. 22 del D.L. n.66/2014).

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0.00 per mille - somma IMU + TASI = 8,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 8.0 per mille** per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale **D**.
- b) Aree edificabili.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0.00 per mille - somma IMU + TASI = 8,0 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

Dato atto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2014, di Euro 301.500,00.

Dato atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita

COMUNE DI TACENO

PROVINCIA DI LECCO

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Visti:

- il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" Parte Prima - Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con propria deliberazione n. 25 in data 29.07.2014, immediatamente eseguibile;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto, altresì, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, reso dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, anche in qualità di Responsabile IUC.

Visto l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare per l'annualità 2014 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria e confermare le detrazioni di imposta previste per legge, come di seguito indicate:

- **ALIQUOTA 4,00 per mille** per i seguenti immobili:
 - a) Abitazione principale classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;
 - b) Pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate;
 - c) Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.
- **ALIQUOTA 8,50 per mille** per i seguenti immobili:
 - a) Immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;
 - b) Unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;
 - c) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **C/1** (negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria **C**;
 - d) Unità immobiliari classificate nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati);
 - e) Terreni agricoli (salvo il mantenimento dell'esenzione per mancata adozione del decreto di cui all'art. 22 del D.L. n.66/2014).

COMUNE DI TACENO

PROVINCIA DI LECCO

- **ALIQUOTA 8.0 per mille** per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale **D**.
- b) Aree edificabili.

2. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9** adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario a trasmettere per via telematica copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, valutata l'urgenza essendo necessario nel più breve tempo possibile determinare le aliquote Imu, nell'ottica di una tempestiva adozione della deliberazione di approvazione consiliare del bilancio di previsione 2014, di cui la presente deliberazione costituisce presupposto.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, ,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Allagati:

- Parere di regolarità tecnica e contabile.
- Parere Organo di Revisione Economico – Finanziaria.